D.d.s. 25 febbraio 2025 - n. 2473
D.d.s. n. 12414/2024 – «PSP 2023-2027 Reg. (UE) 2021/2115 - Intervento SRB01: sostegno zone con svantaggi naturali di montagna - modalità di riduzione ed esclusioni dal premio, in attuazione del d.m. n. 93348 del 26 febbraio 2024 - anno 2024» - Modifiche al paragrafo 5.3 dell'allegato 1

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA SVILUPPO DELLA MONTAGNA, FORESTE E TUTELA DEL SUOLO AGRICOLO

Visti:

- Il d.d.s. n. 5350/2024 Complemento per lo sviluppo rurale del Piano strategico nazionale della PAC 2023 - 2027 della Regione Lombardia. Intervento SRB01 «Sostegno zone con svantaggi naturali di montagna». Approvazione delle disposizioni attuative per la presentazione delle domande e s.m.i;
- il d.d.s. n. 12414 del 9 agosto 2024: Piano strategico nazionale della PAC 2023-2027 Reg. (UE) 2021/2115 - Intervento SRB01 «Sostegno zone con svantaggi naturali di montagna» - Modalità di riduzione ed esclusioni dal premio, in attuazione del d.m. n. 93348 del 26 febbraio 2024 - anno 2024;
- il d.lgs. 17 marzo 2023, n. 42 avente ad oggetto «*Attuazione del Regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il Regolamento (UE) n. 1306/2013, recante l'introduzione di un meccanismo sanzionatorio, sotto forma di riduzione dei pagamenti ai beneficiari degli aiuti della politica agricola comune*», così come modificato dal d.lgs.. 23 novembre 2023, n. 188 «*Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo del 17 marzo 2023, n. 42, in attuazione del Regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il Regolamento (UE) n. 1306/2013, recante l'introduzione di un meccanismo sanzionatorio, sotto forma di riduzione dei pagamenti ai beneficiari degli aiuti della Politica Agricola Comune*»,
- il d.m. n. 337220 del 28 giugno 2023 avente ad oggetto «*Attuazione dell'articolo 3, comma 2 del Decreto legislativo del 17 marzo 2023, n. 42 in attuazione del Regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, sul «finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il Regolamento (UE) n. 1306/2013», recante l'introduzione di un meccanismo sanzionatorio, sotto forma di riduzione dei pagamenti ai beneficiari degli aiuti della politica agricola comune*» che norma il calcolo delle riduzioni dei premi per infrazioni relative alla condizionalità sociale;
- il d.m. 31 gennaio 2024 del MASAF avente ad oggetto «*Modifica del decreto del 28 giugno 2023, a seguito di disposizioni integrative e correttive apportate dal decreto legislativo del 23 novembre 2023, n. 188, al decreto legislativo del 17 marzo 2023, n. 42, in attuazione del Regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, sul «finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il Regolamento (UE) n. 1306/2013», recante l'introduzione di un meccanismo sanzionatorio, sotto forma di riduzione di pagamenti ai beneficiari degli aiuti della politica agricola comune*», che modifica l'art. 2 del sopracitato d.m. n. 337220 del 28 giugno 2023;

Verificato che per mero errore materiale il d.d.s. n. 12414/2024 non ha recepito il d.m. 31 gennaio 2024 che ha modificato la percentuale di riduzione dei premi in caso di violazione delle regole di condizionalità sociale;

Ritenuto quindi opportuno approvare le modifiche all'allegato 1 denominato «Riduzioni ed esclusioni dai premi per violazioni di impegni e altri obblighi relativi all'intervento SRB01 - Sostegno zone con svantaggi naturali di montagna – Anno 2024», approvato con d.d.s. 12414/2024, per il solo paragrafo 5.3 «Obblighi di condizionalità sociale», come risulta dall'allegato A parte integrante e sostanziale del presente atto a recepimento di quanto riportato nel d.m. 31 gennaio 2024;

Acquisito via e-mail il parere positivo dell'Organismo Pagatore Regionale e dell'Autorità di gestione, rispettivamente in data 18 e 20 febbraio 2025, in ordine al medesimo allegato 1, agli atti;

Considerato che il presente provvedimento rientra tra le competenze del dirigente della Struttura Sviluppo della montagna, foreste e tutela del suolo agricolo, attribuite con d.g.r. n. 628 del 13 luglio 2023;

Visto l'art. 17 della l.r. 20 del 7 luglio 2008 «Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale» e i Provvedimenti organizzativi della XII Legislatura;

Visti gli articoli 26 e 27 del decreto legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 che dispongono la pubblicità sul sito istituzionale delle pubbliche amministrazioni dei dati attinenti alla concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggio economici a persone ed enti pubblici e privati;

DECRETA

1. di approvare le modifiche all'allegato 1 denominato Riduzioni ed esclusioni dai premi per violazioni di impegni e altri obblighi relativi all'intervento SRB01 «Sostegno zone con svantaggi naturali di montagna – anno 2024», approvato con d.d.s. n. 12414/2024 limitatamente al paragrafo 5.3 «Obblighi di condizionalità sociale» come risulta dall'allegato A parte integrante e sostanziale del presente atto;

2. di fare salvo quant'altro stabilito dall'allegato al d.d.s. n. 12414/2024;

3. di attestare che la pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. n. 33/2013 è avvenuta in sede di adozione del d.d.s. n. 5350/2024, che si provvede ad aggiornare contestualmente all'adozione del presente atto;

4. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL) e sul portale di Regione Lombardia al seguente link: PSN/PAC 2023-2027 «Sostegno zone con svantaggi naturali montagna» - bando 2024 - ProUE (regione.lombardia.it);

5. di comunicare all'Organismo Pagatore Regionale l'avvenuta pubblicazione sul BURL del presente decreto.

Il dirigente
Francesco Brignone

——— • ———

ALLEGATO A

..... omissis

5.3 OBBLIGHI DI CONDIZIONALITÀ SOCIALE

Per quanto riguarda le conseguenze relative al mancato rispetto degli obblighi di condizionalità sociale il riferimento è: il DM n. 337220 del 28 giugno 2023 del MASAF: ''*Attuazione dell'articolo 3, comma 2 del decreto legislativo del 17 marzo 2023, n. 42 in attuazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, sul «finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013» recante l'introduzione di un meccanismo sanzionatorio, sotto forma di riduzione dei pagamenti ai beneficiari degli aiuti della politica agricola comune*'', **il D. Lgs n. 188 del 23 novembre 2023 che ha modificato il D.lgs. n. 42/2023 e il D.M. MASAF del 31 gennaio 2024[1], che ha modificato il DM n. 337220 /2023.**

Tutti gli obblighi di condizionalità sociale vengono indicizzati come di seguito indicato:

INDICE	NORMA	
	DIRETTIVA (UE) 2019/1152	**DECRETO LEGISLATIVO 104/2022**
2	Articolo 3 - le condizioni di impiego devono essere fornite per iscritto («contratto di lavoro»)	Articolo 4, comma 1, lettera a
		articolo 4, comma 1, lettera b)
		articolo 4, comma 1, lettera c
		articolo 5, comma
		articolo 5, comma 2, lettera a)
		articolo 5, comma 2, lettera b)
		articolo 5, comma 2, lettera c)
2	Articolo 4 - Garantire che l'occupazione nel settore agricolo sia oggetto di un contratto di lavoro	Articolo 4, comma 1, lettera a)
2	Articolo 5 - Il contratto di lavoro deve essere fornito entro le prime sette giornate di lavoro	Articolo 4, comma 1, lettera a)
2	Articolo 6 - Le modifiche al rapporto di lavoro devono essere fornite in forma scritta	Articolo 4, comma 1, lettera d)
1	Articolo 8 - Periodo di prova	Articolo 7
2	Articolo 10 - Condizioni relative alla prevedibilità minima del lavoro	Articolo 9
1	Articolo 13 - Formazione obbligatoria	Articolo 11
	DIRETTIVA 89/391/CEE	**DECRETO LEGISLATIVO 81/2008**
6	Articolo 5 - Disposizione generale che stabilisce l'obbligo del datore di lavoro di garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori	Articolo 18, comma 1, lettera c)
7	Articolo 6 - Obbligo generale per i datori di lavoro di adottare le misure necessarie per la protezione della sicurezza e della salute, comprese le attività di prevenzione dei rischi e la fornitura di informazioni e formazione	Articolo 29, comma 1

[1] DECRETO 31 gennaio 2024: Modifica del decreto del 28 giugno 2023, a seguito di disposizioni integrative e correttive apportate dal decreto legislativo del 23 novembre 2023, n. 188, al decreto legislativo del 17 marzo 2023, n. 42, in attuazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, sul «finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013», recante l'introduzione di un meccanismo sanzionatorio, sotto forma di riduzione di pagamenti ai beneficiari degli aiuti della politica agricola comune.

7	Articolo 7 - Servizi di protezione e prevenzione: lavoratori da designare per le attività relative alla salute e sicurezza o ricorso a servizi esterni competenti	Articolo 17, comma 1, lettera b)
5	Articolo 8 - Il datore di lavoro deve adottare misure per il pronto soccorso, la lotta antincendio e l'evacuazione dei lavoratori	Articolo 43, comma 1, lettera a)
		articolo 43, comma 1, lettera e)
4	Articolo 9 - Obblighi dei datori per quanto riguarda la valutazione dei rischi, le misure e l'attrezzatura di protezione, la registrazione e la segnalazione degli infortuni sul lavoro	Articolo 28, comma 2, lettera a)
		articolo 28, comma 2, lettera b)
2	Articolo 9 - Obblighi dei datori per quanto riguarda la valutazione dei rischi, le misure e l'attrezzatura di protezione, la registrazione e la segnalazione degli infortuni sul lavoro	Articolo 18, comma 1, lettera r)
6	Articolo 10 - Fornitura di informazioni sui rischi per la sicurezza e la salute e le misure di protezione e prevenzione	Articolo 36
3	Articolo 11 - Consultazione dei lavoratori e loro partecipazione alle discussioni su tutte le questioni che riguardano la sicurezza e la protezione della salute sul luogo di lavoro	Articolo 18, comma 1, lettera s)
6	Articolo 12 - Il datore deve garantire che i lavoratori ricevano una formazione adeguata in materia di sicurezza e di salute	Articolo 37, comma 1
	DIRETTIVA 2009/104/CE	**DECRETO LEGISLATIVO 81/2008**
7	Articolo 3 - Obblighi generali volti a garantire che le attrezzature di lavoro siano adeguate al lavoro da svolgere senza compromettere la loro sicurezza e salute	Articolo 71, comma 1
7	Articolo 4 - Norme concernenti le attrezzature di lavoro: esse devono essere conformi alla direttiva ed ai requisiti minimi stabiliti ed essere oggetto di manutenzione adeguata	Articolo 70, comma 1 e comma 2 (punti 3.2.1, 5.6.1, 5.6.6, 5.6.7, 5.9.1, 5.9.2, 5.13.8 e 5.13.9 dell'Allegato V, parte II)
6	Articolo 4 - Norme concernenti le attrezzature di lavoro: esse devono essere conformi alla direttiva ed ai requisiti minimi stabiliti ed essere oggetto di manutenzione adeguata	Articolo 70, comma 2 (punti 2.10, 3.1.8, 3.1.11, 3.3.1, 5.1.3, 5.1.4, 5.5.3, 5.5.7, 5.7.1, 5.7.3, 5.12.1, 5.15.2, 5.16.2, 5.16.4, dell'Allegato V, parte II)
2	Articolo 4 - Norme concernenti le attrezzature di lavoro: esse devono essere conformi alla direttiva ed ai requisiti minimi stabiliti ed essere oggetto di manutenzione adeguata	Articolo 70, comma 2 (punti dell'Allegato V, parte II, diversi da quelli indicati alla lettera a) del comma 3 e alla lettera b) dell'articolo 87, comma 2
7	Articolo 5 - Verifiche delle attrezzature di lavoro: le attrezzature devono essere sottoposte a verifica dopo l'installazione e a verifiche periodiche da parte di personale competente	Articolo 71, comma 8, lettera a)
		Articolo 71, comma 8, lettera b)
7	Articolo 6 - L'uso di attrezzature di lavoro che presentano un rischio specifico deve essere riservato ai lavoratori incaricati e tutte le riparazioni, trasformazioni e manutenzioni devono essere eseguite da lavoratori designati	Articolo 71, comma 7
3	Articolo 7 - Ergonomia e salute sul posto di lavoro	Articolo 71, comma 6
7	Articolo 8 - I lavoratori devono ricevere informazioni adeguate e, se del caso, istruzioni scritte per l'uso delle attrezzature di lavoro	Articolo 71, comma 7, lettera a) in combinato disposto con l'Accordo Stato-Regioni del 22.02.2012
7	Articolo 9 - I lavoratori devono ricevere una formazione adeguata	Articolo 71, comma 7, lettera a) in combinato disposto con l'Accordo Stato-Regioni del 22.02.2012.

Dalla sommatoria degli indici attribuiti in tabella ad ogni articolo violato deriva la percentuale di riduzione da applicare **ai pagamenti interessati**, così come di seguito riportato:

a) se la sommatoria degli indici è compresa tra 1 e 3, la percentuale di riduzione è pari al **3** %;
b) se la sommatoria degli indici è compresa tra 4 e 18, la percentuale di riduzione è pari al **5** %;
c) se la sommatoria degli indici è compresa tra 19 e 111, la percentuale di riduzione è pari al **10** %.

In ogni caso, si applica, la percentuale del 10 %, ove l'infrazione riguardi un numero di lavoratori superiore a 8.

Infine, nel caso in cui la stessa infrazione persista per più di un anno solare o si ripeta un'altra volta nel giro di tre anni solari consecutivi, la percentuale di riduzione da applicare è pari al 20 % dell'importo totale dei pagamenti soggetti al rispetto della condizionalità sociale; in caso di inosservanza intenzionale, la percentuale di riduzione da applicare è pari al 30 % dell'importo totale dei pagamenti soggetti al rispetto della condizionalità sociale.

Qualora i beneficiari dei sopracitati pagamenti, dopo la contestazione, da parte delle autorità competenti in materia di legislazione sociale e di lavoro, di una delle sopracitate infrazioni, adempiano, nei tempi indicati dalle suddette autorità, a quanto prescritto dalla norma oggetto di contestazione, le percentuali di riduzione (3 % - 5% - 10%) sono ridotte, rispettivamente, del 100 %, 50 % e 25%.

In relazione alle infrazioni commesse dai singoli beneficiari, per ogni anno solare, si applica unicamente la percentuale di riduzione più alta.

Il mancato rispetto degli obblighi di condizionalità sociale, rilevato durante i controlli da parte delle autorità competenti in materia di legislazione sociale e di lavoro, deve essere considerato ai fini del calcolo del premio dell'intervento SRB01, di tutti gli interventi SRA e dei pagamenti diretti a norma del Titolo III, capo II del regolamento (UE) 2021/2115 a cui si applica la condizionalità sociale.